



01/09/2025

**I.T.E. ANTONIO BORDONI DI
PAVIA**

**REGOLAMENTO
MOBILITA' STUDENTESCA
INTERNAZIONALE**



A cura del Collegio dei docenti

REGOLAMENTO

MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE

Sommario

PREMESSA	1
PARTE I – MOBILITÀ' IN USCITA DI DURATA ANNUALE	2
Articolo 1 - Validità del periodo di studio all'estero.....	2
Articolo 2 - Destinatari	2
Articolo 3 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero.....	2
Articolo 4 – Compiti del Consiglio di classe e del docente tutor	2
Articolo 5 – Compiti dello studente (o dei genitori, se minorenni)	3
Articolo 6 – Accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero	4
Articolo 7 – Percorsi personalizzati.....	4
PARTE II – MOBILITÀ IN USCITA DI BREVE DURATA	5
Articolo 8 – Procedura semplificata per esperienze di durata inferiore all'anno scolastico	5
PARTE III – MOBILITA' IN INGRESSO DI DURATA BREVE O ANNUALE.....	5
Articolo 9 – Modalità e responsabilità dell'inserimento degli exchange-student.....	5
Articolo 10 - Doveri dell' <i>exchange-student</i>	6

PREMESSA

L'ITE "Antonio BORDONI", ex Nota MIUR prot.843 del 10 aprile 2013, riconosce un elevato valore formativo all'educazione interculturale la quale si basa non solo sullo studio delle lingue straniere e su eventuali stage linguistici e scambi culturali ma anche sulle esperienze di giovani che, trasferendosi all'estero o provenendo da varie parti del mondo, vogliono condividere le loro conoscenze scolastiche ed extrascolastiche con le comunità ospitanti.

Ritiene pertanto importante promuovere la mobilità degli studenti all'estero e nel contempo accogliere per la durata di qualche mese o per l'intero anno scolastico, piccoli gruppi di studenti in mobilità studentesca internazionale individuale, *exchange-student* di provenienza diversificata, sia per paese di origine sia per organizzazione di riferimento.

Gli studenti in mobilità internazionale frequentano le lezioni, inseriti nelle classi del paese ospitante, seguendo un percorso personalizzato, in sintonia con le inclinazioni personali e il loro corso di studi e, al termine dell'esperienza, una volta tornati nel

paese di origine, grazie agli stimoli ricevuti durante la permanenza lontano dall'ambiente ordinario, potranno essere facilitati nella scelta della loro carriera futura, universitaria e non.

L'obiettivo degli studenti in mobilità internazionale è quello di conoscere culture diverse, comunicando in lingua straniera, condividendo abitudini e stili di vita, in un processo continuo di reciprocità, non solo con gli altri studenti, ma anche con il personale scolastico e con le famiglie con cui vengono a contatto; con il tempo sviluppano competenze di alto profilo che li rendono più sensibili alle tematiche universali e imparano ad interagire con consapevolezza riguardo alla propria identità culturale, imparando ad apprezzare il valore dell'altro e potenziando la propria personale coscienza critica.

PARTE I – MOBILITÀ' IN USCITA DI DURATA ANNUALE

Articolo 1 - Validità del periodo di studio all'estero

Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero per periodi non superiori all'anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del successivo, sono valide per la riammissione nell'Istituto e sono valutate sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali.

Articolo 2 - Destinatari

1. Gli studenti iscritti all'Istituto, previo contatto con associazioni ed enti specializzati in tali scambi, possono richiedere di effettuare un anno all'estero, preferibilmente il quarto, nella consapevolezza che, per la buona riuscita dell'esperienza di studio, risultano fondamentali la proficua collaborazione tra le parti coinvolte.
2. E' opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno, in quanto preparatorio agli Esami di Stato.

Articolo 3 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero

1. **Entro il mese di marzo** lo studente interessato alla mobilità individuale all'estero (o i suoi genitori, se minorenni) lo comunica al **coordinatore di classe** che provvederà ad informare il Dirigente, il Consiglio di classe e il responsabile della Mobilità Internazionale.
2. **Entro il mese di aprile** lo studente deve trasmettere alla Scuola la documentazione fornita dall'Associazione esterna di riferimento (ad esempio il piano dell'offerta formativa dell'Istituto ospitante, il dettaglio delle materie che si intendono frequentare ed eventuale modulistica da compilare a carico dell'ITE "A. Bordoni").

Articolo 4 – Compiti del Consiglio di classe e del docente tutor

1. **Entro il mese di maggio** il **Consiglio di classe**, in base all'analisi della documentazione fornita e al profilo didattico e disciplinare dello studente, esprime motivato parere relativamente alla richiesta di mobilità, lo trascrive nel verbale della seduta e lo rende noto in forma scritta all'interessato.
Il parere del Consiglio di classe non è vincolante, ma è molto importante che lo

studente e la famiglia tengano conto delle motivazioni al fine di compiere scelte non penalizzanti per il futuro scolastico dello studente.

2. Il Consiglio di classe, nella medesima seduta, individua un **docente tutor**, solitamente un docente di lingue, per tenere i contatti in vista e durante il soggiorno all'estero.

3. **Il docente tutor**, di concerto con i docenti del Consiglio di classe e con il **referente per la mobilità**, provvede alla definizione del **Patto di corresponsabilità** e del **Piano di apprendimento personalizzato (PAP)** volti a:

a) coinvolgere lo studente (o i suoi genitori, se minorenni) in un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente stesso;

b) proporre, per quanto riguarda il piano di studio italiano, un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti e sulle competenze fondamentali, utili per la frequenza dell'anno successivo, dedotti dai docenti delle singole discipline dagli obiettivi minimi di apprendimento previsti per l'anno di corso che lo studente intende svolgere all'estero; fornire indicazioni sulle attività didattiche da svolgere per poter affrontare le prove integrative al rientro;

c) definire le modalità di contatto periodico con lo studente.

4. Patto di corresponsabilità e Piano di apprendimento personalizzato devono essere **approvati entro lo scrutinio finale** o la sua integrazione e **sottoscritti** dal docente tutor, dal coordinatore di classe, dal referente per la mobilità, dallo studente e dai suoi genitori, in caso di studente minorenni. Allo studente e ai suoi genitori, se minorenni, saranno rilasciati in copia.

Articolo 5 – Compiti dello studente (o dei genitori, se minorenni)

1. Per affrontare proficuamente il periodo di studio all'estero lo studente dovrà:

a) impegnarsi a meritare l'ammissione alla classe successiva possibilmente senza debiti formativi: per un'esperienza positiva appare infatti molto importante che non si abbiano particolari problemi scolastici;

b) collaborare con il docente tutor nell'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della propria preparazione;

c) prendere atto dei programmi relativi al periodo di studio all'estero e preferibilmente scegliere i corsi più coerenti con i programmi del curriculum italiano;

d) prendere atto del percorso di studio italiano indicato dal Consiglio di Classe e impegnarsi a recuperare i contenuti e le competenze relativi alle discipline non studiate o parzialmente studiate all'estero;

e) tenere contatti periodici con il proprio docente tutor;

f) fornire i riferimenti utili per contattare il proprio tutor presso la scuola estera.

2. **Al rientro in Italia** lo studente dovrà presentare al Dirigente Scolastico, **entro il 15 giugno**, i seguenti documenti preferibilmente in italiano e in inglese:

a) programmi di studio effettivamente svolti e tradotti in italiano,

b) una legenda o spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione usato all'estero,

c) l'originale della pagella e/o del titolo di studio conseguito all'estero, per l'inserimento nel suo fascicolo personale.

Articolo 6 – Accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero

1. Partendo dall'esame della documentazione rilasciata dall'Istituto straniero e presentata dallo studente dopo il rientro in Italia, il Consiglio di classe riconosce e valuta le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.
2. Il Consiglio di classe verifica se esistono gli elementi per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva o se sia necessario sottoporlo a prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'Istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. L'esito di tale valutazione deve essere tempestivamente comunicato in forma scritta all'alunno e ai suoi genitori, se minorenne.
3. Le eventuali prove integrative devono accertare, ancor più delle conoscenze e competenze specifiche legate alle singole discipline, come declinate nel Piano di apprendimento personalizzato, le competenze trasversali sviluppate dallo studente durante il periodo di studio all'estero - saper leggere e utilizzare codici, saper riconoscere regole e principi, sapersi orientare all'interno ed all'esterno del proprio contesto di studio - ed i nuovi atteggiamenti maturati.
4. Allo scopo di cui sopra, **nel mese di settembre**, prima dell'inizio delle lezioni, lo studente è chiamato a sostenere, con i docenti del proprio Consiglio di classe, un colloquio articolato in due parti:
 - I. nella prima parte lo studente tiene una **relazione** di non più di 10 minuti, anche con presentazione multimediale, sulla propria esperienza all'estero, così da evidenziarne gli aspetti positivi e le modalità di apprendimento, ma anche gli elementi di debolezza;
 - II. nella seconda parte lo studente sostiene un **colloquio multidisciplinare** volto a verificare la padronanza dei contenuti e l'acquisizione delle competenze fondamentali previste nel PAP (art.4, c.3, sub b), tenuto conto della valutazione espressa dal Consiglio di classe secondo quanto precedentemente stabilito, c.2.
5. Nella valutazione del colloquio, che costituisce a tutti gli effetti **scrutinio finale** dello studente, il Consiglio di classe terrà conto, tra l'altro, della motivazione e della solidità delle scelte proposte dal candidato. In caso di esito incerto in alcune materie, il Consiglio di classe può offrire all'allievo la possibilità di colmare le lacune emerse **entro e non oltre il mese di dicembre**.
6. Tale valutazione permette inoltre di definire il credito scolastico dell'alunno.
7. Nel caso in cui lo studente abbia svolto esperienze documentate di orientamento alla scelta post-diploma, il Consiglio di classe, su proposta del tutor PCTO della classe, riconosce un numero di ore valido ai fini dei Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento.

Articolo 7 – Percorsi personalizzati

1. Per gli allievi che abbiano contratto debiti formativi nell'anno scolastico precedente la partenza, devono essere organizzate le prove di verifica e si deve procedere all'integrazione dello scrutinio finale prima della data prevista per la partenza per l'estero; l'esito infausto dell'integrazione dello scrutinio finale impedirà la regolare

attuazione della procedura prevista nel presente regolamento.

2. Per gli allievi con certificati disturbi specifici dell'apprendimento-**DSA** o documentati bisogni educativi speciali-**BES**, il PAP deve essere adeguatamente formulato e la procedura di accertamento delle competenze maturate durante il periodo di studio all'estero può prevedere una programmazione flessibile degli accertamenti da concludersi comunque entro il mese di marzo dell'anno solare del rientro.

PARTE II – MOBILITÀ IN USCITA DI BREVE DURATA

Articolo 8 – Procedura semplificata per esperienze di durata inferiore all'anno scolastico

1. Nel caso di alunni che frequentino solo un breve periodo all'estero durante lo svolgimento delle attività didattiche, si confermano i contenuti dell'Art. 3 "Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero", dell'Art. 4 "Compiti del Consiglio di classe e del docente tutor", dell'Art. 5 "Compiti dello studente (o dei genitori se minorenni)" c.1 e dell'Art. 7 "Percorsi personalizzati".

2. Se l'esperienza si svolge nella prima parte dell'anno con termine entro la chiusura del quadrimestre, al rientro in Italia lo studente è inserito nella sua classe e dovrà presentare tempestivamente al docente tutor i seguenti documenti preferibilmente in italiano e in inglese:

- a) programmi di studio effettivamente svolti e tradotti in italiano,
- b) una legenda o spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione usato all'estero,
- c) l'originale del documento di valutazione rilasciato dalla scuola straniera.

3. Al rientro lo studente effettuerà il colloquio previsto all'art.6, c.4.

4. Il Consiglio di classe provvederà a riconoscere le valutazioni conseguite nonché ad attribuire le valutazioni per le discipline non presenti nel curriculum di studi all'estero, sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali previsti nel PAP. Nel caso in cui emergano conoscenze e competenze da recuperare, saranno indicati gli interventi di recupero e sostegno necessari al fine di mettere lo studente in condizione di affrontare la seconda parte dell'anno scolastico.

5. Per le discipline ove si renderà necessario il recupero, le prove di accertamento andranno concordate dai docenti con l'alunno, nei tempi e nei modi, secondo una programmazione flessibile da concludersi entro gli scrutini finali di giugno. Le prove andranno anche calibrate in base ai risultati ottenuti dall'alunno all'estero, cercando comunque di valorizzare pienamente l'esperienza.

6. Se l'esperienza si svolge nel secondo quadrimestre, si rimanda alla procedura da seguire per gli studenti che rientrano dopo un'esperienza annuale.

PARTE III – MOBILITÀ IN INGRESSO DI DURATA BREVE O ANNUALE

Articolo 9 – Modalità e responsabilità dell'inserimento degli exchange-student

1. L'inserimento di studenti stranieri nelle classi di ITE Bordoni comporta un confronto quotidiano, in cui devono essere coinvolte anche le famiglie ospitanti. La partecipazione degli *exchange-student* può riguardare non solo le lezioni curricolari, ma anche le altre attività messe in atto dalla scuola (es. viaggi d'istruzione, uscite didattiche, progetti, ecc.), tutte le iniziative che rientrano nel PTOF permettono infatti di conoscere ed apprezzare la realtà della nuova esperienza scolastica.
2. Lo studente straniero è inserito nella classe dal Dirigente Scolastico, sentita la commissione Formazione Classi, a seguito di un incontro con la commissione Intercultura dal quale emergano informazioni circa la tipologia e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito ed eventuali necessità specifiche.
3. Il Consiglio di Classe si impegna ad accogliere lo studente utilizzando ogni utile forma di flessibilità didattica ed organizzativa. Con il supporto del docente referente per la mobilità studentesca internazionale, costruisce il Piano di Apprendimento Personalizzato (PAP), in risposta alle conoscenze e competenze già maturate dallo studente e alle sue esigenze formative.
4. Il Consiglio di Classe fornisce nozioni di base in relazione alle aree culturali chiave ed alle metodologie in uso nella scuola.
5. Il Consiglio di Classe facilita l'apprendimento della lingua italiana favorendo la frequenza di interventi didattici mirati.
6. Il Consiglio di Classe può offrire agli studenti stranieri occasioni di valorizzazione della loro presenza, ad esempio facendoli intervenire nelle lezioni dei docenti di L2 in qualità di "madrelingua" e/o valorizzandone l'esperienza culturale durante le assemblee studentesche.
7. Al termine del soggiorno, il Consiglio di Classe, a cura del referente per la mobilità internazionale, predispone l'attestato di frequenza e la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno straniero, che verranno rilasciate a firma del Dirigente Scolastico.
8. L'organizzazione promotrice e la famiglia si impegnano ad incoraggiare lo studente nel suo percorso scolastico, sostenendolo e seguendolo nelle eventuali difficoltà, in stretta collaborazione con il Consiglio di Classe.
9. La famiglia si impegna a far rispettare il regolamento interno della scuola e applica la sua funzione di controllo sulla frequenza delle lezioni; si impegna inoltre a giustificare le assenze ed a segnalare eventuali problemi connessi con la frequenza dei corsi.

Articolo 10 - Doveri dell'*exchange-student*

1. Lo studente straniero è tenuto a collaborare con i docenti della classe di destinazione per la redazione del PAP; si impegna a frequentare regolarmente le lezioni previste dal PAP, inclusi gli eventuali interventi di ri-alfabetizzazione organizzati dalla scuola.
2. Lo studente, se maggiorenne, deve provvedere a giustificare eventuali assenze e ritardi.
3. Deve impegnarsi a studiare e svolgere i compiti assegnati per perseguire gli obiettivi educativi e culturali del Piano concordato.
4. Deve sottoporsi a prove di verifica scritte ed orali concordate con i docenti.

5. Deve impegnarsi a collaborare alla vita della scuola attraverso interventi concordati con i docenti, in cui siano valorizzate le proprie esperienze linguistiche e culturali.
6. In caso di mobilità di breve durata i contenuti del PAP saranno ridotti in coerenza con le diverse finalità del soggiorno e con limitati periodi di permanenza dello studente presso ITE Bordoni.

*Regolamento approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 maggio 2022
(Delibera n.181)*